

REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI

1. DIRITTI DEGLI STUDENTI
2. NORME GENERALI
3. INGRESSI, PERMESSI, USCITE, GIUSTIFICAZIONI
4. SANZIONI DISCIPLINARI

1. DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art 1

Lo/la studente/studentessa ha diritto ad una formazione e a una preparazione che valorizzino la sua identità.

Art 2

Lo/la studente/studentessa ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Art 3

Lo/la studente/studentessa ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione.

Art 4

Lo/la studente/studentessa ha diritto di essere rispettato come persona e di essere educato ad ambiti sempre più ampi di autonomia.

Art 5

La scuola si impegna ad assicurare offerte formative aggiuntive ed integrative, iniziative concrete per il recupero e, in generale, attività favorevoli alla crescita della persona.

Art. 6

Gli studenti, impegnati nelle attività didattiche superiori alle due ore consecutive, hanno diritto a una pausa per consentire di avere il tempo necessario al recupero

psico fisico. Per i corsi superiori alle quattro ore l'orario dell'intervallo verrà indicato nella circolare di inizio anno.

Art 7

Gli studenti hanno diritto di conoscere i percorsi di sicurezza e le norme da attuare in caso di evacuazione della scuola e di essere formati a una cultura della sicurezza

2. NORME GENERALI

Art 8

Gli studenti hanno il dovere di attenersi ai comportamenti prescritti durante le esercitazioni sulla sicurezza o in caso di pericolo

Art 9

Gli studenti devono frequentare regolarmente la scuola in base a quanto previsto dal PFI sottoscritto e assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Art 10

È dovere di ciascun alunno presentarsi a scuola con i compiti eseguiti e le lezioni studiate, vestito in modo appropriato, con tutto il materiale scolastico occorrente e in ordine.

È dovere di ciascun alunno informarsi preferibilmente attraverso il registro elettronico/classroom delle attività svolte e dei compiti assegnati, in particolare in caso di assenza da scuola ove possibile.

Art 11

1. Al fine di favorire un clima di reciproca fiducia e partecipazione attiva, gli studenti sono tenuti a presentarsi in aula con un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente istituzionale.
2. In particolare, per garantire la piena efficacia della comunicazione non verbale e per ragioni di sicurezza e identificabilità, non è opportuno l'uso di copricapi (cappelli, berretti) e non è consentito indossare cappucci durante le ore di lezione.
3. Tale norma si fonda sul valore del "volto scoperto" come presupposto essenziale della relazione educativa e come strumento di apprendimento dei codici sociali necessari all'inserimento civile e professionale nel Paese.
4. Eventuali deroghe motivate da accertate esigenze di salute o da precetti religiosi chiaramente identificati saranno valutate dalla Direzione, fermo restando l'obbligo di mantenere il volto chiaramente visibile.
5. Non è possibile indossare le cuffie/auricolari a meno che non vi sia un'attività didattica che lo richiede
6. Durante l'esame di Stato l'abbigliamento deve essere particolarmente curato.

L'intervento dell'insegnante è sempre finalizzato a favorire l'inclusione e l'accoglienza nel rispetto del presente regolamento.

Art 12

Di norma lo studente utilizzerà nelle interazioni in classe l'italiano in base al livello di padronanza posseduto. Nell'ambito della valorizzazione del plurilinguismo in classe il docente favorirà l'utilizzo della lingua madre in attività scolastiche che lo richiedono.

Art 13

Gli alunni non devono assumere comportamenti irrispettosi e dannosi per se stessi e per gli altri. A nessun alunno è permesso utilizzare espressioni volgari o azioni aggressive nei confronti di chiunque.

Art 14

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, del personale di segreteria e ausiliario e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Si ricorda che stanno interagendo con dei pubblici ufficiali.

Art 15

Tutti gli alunni devono avere il massimo rispetto per le aule, gli arredi scolastici e tutto ciò che si trova nella scuola. Devono rispettare le cose altrui e custodire attentamente le proprie.

In caso di mancato rispetto della presente norma si prevede: l'avvio di un procedimento disciplinare e la fatturazione del pagamento dei danni arrecati

Art 16

Ogni alunno è tenuto a portare a scuola solamente il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni. Oggetti pericolosi per la salute e l'incolumità, anche se intesi per la difesa personale, verranno requisiti dall'insegnante e consegnati al referente di plesso. La scuola valuterà se riconsegnarli all'interessato al termine delle lezioni o se sporgere denuncia, valutando la pericolosità degli stessi.

Art 17

Ogni alunno è tenuto a tenere il banco in ordine con il materiale necessario esclusivamente allo svolgimento delle lezioni. Il banco dovrà essere sempre sgombro di indumenti e borse/zaini

Art. 18

Gli alunni che hanno in dotazione materiale scolastico (ad es. portatili, tablet, libri della biblioteca scolastica ecc) debbono conservarlo con cura provvedendo alle eventuali riparazioni e alla sostituzione di parti deteriorabili.

Art. 19

Il regolamento contenente queste norme deve essere consegnato ad ogni alunno all'inizio dell'anno scolastico e commentato da parte del coordinatore/ insegnanti della classe : esso dovrà diventare oggetto di contratto con gli alunni stessi. Una copia del Regolamento sarà sempre esposta in ogni classe.

Art. 20

L'intervallo delle lezioni si svolgerà di norma nei corridoi e negli spazi previsti sotto la vigilanza dei docenti dell'ora precedente o di quelli segnalati in apposite turnazioni e degli ausiliari.

Prima di uscire dall'aula si apriranno le finestre. Non è consentito agli studenti durante l'intervallo entrare in altre classi.

Art. 21

Gli alunni non devono sostare nel vano antistante i servizi. Dovranno altresì usare i cestini per i rifiuti tenendo conto dei contenitori per la raccolta differenziata. Non bisogna assolutamente correre sulle scale e nei corridoi.

Art 22

Nelle classi del "Gruppo Giovani" di 20 ore alla prima ora di lezione il cellulare dovrà essere consegnato. Nelle altre classi l'eventuale ritiro sarà stabilito dal docente alfabetizzatore o dal Consiglio di classe. Il cellulare verrà riconsegnato al termine delle lezioni. Il cellulare verrà conservato in classe in bustine trasparenti nominali e conservate in appositi contenitori consegnati dalla segreteria.

Negli altri gruppi classe l'uso del cellulare deve essere richiesto all'insegnante solo per casi di effettiva emergenza, in modo da non interferire con lo svolgimento delle lezioni.

In tutte le classi i dispositivi elettronici di comunicazione potranno essere utilizzati comunque per attività didattiche autorizzate dall'insegnante e quali strumenti compensativi e didattici di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.

Il divieto di utilizzo del cellulare per chiamate personali non urgenti si intende anche per gli insegnanti.

La scuola declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, smarrimenti o furti.

Eventuali comunicazioni urgenti alla famiglia vengono effettuate dal personale della scuola.

L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi

3. INGRESSI, PERMESSI, USCITE, GIUSTIFICAZIONI

Art 23

Gli studenti per eventuali richieste amministrative devono rispettare gli orari di segreteria.

Art 24

gli studenti di norma, se non previa autorizzazione dell'insegnante, non possono entrare e uscire durante lo svolgimento delle lezioni. Se lo studente maggiorenne decide di uscire senza autorizzazione non potrà, il giorno medesimo, rientrarvi. L'uscita anticipata verrà riportata sul registro elettronico

Art 25

L'ingresso e l'uscita dall'edificio scolastico e il passaggio da un'aula all'altra o alla palestra o ad aule speciali, deve essere effettuato con ordine e in silenzio

Art 26

Le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora. Le assenze per motivi di famiglia, che si prevede durino più di cinque giorni, devono essere preventivamente comunicate al Dirigente scolastico e al Coordinatore/docente di classe e andranno comunque giustificate. Le assenze ingiustificate che si prolungano per oltre tre settimane comportano la decadenza dall'iscrizione alla classe. Per i minori l'insegnante richiede la giustificazione tramite registro.

Art 27

Il Dirigente delega gli insegnanti a controllare i permessi di uscita, di entrata e le giustificazioni delle assenze degli studenti. Gli studenti maggiorenni giustificano verbalmente ai docenti. Il docente annoterà sul registro.

Art 28

Per le **uscite anticipate** in tutte le sedi si seguirà la seguente procedura:

l'insegnante presente in quel momento in classe annoterà sul registro di classe l'uscita anticipata.

Nel caso di minorenne l'uscita potrà essere autorizzata solo in presenza di un genitore o tutore tranne che per chi ottiene un permesso continuato autorizzato dal dirigente. Sarà consentito allo studente minorenne di uscire con altri adulti solo nel caso che possano esibire delega scritta dei genitori con documento valido d'identità.

Art 29

Per l'**uscita ordinaria** del minorenne la scuola acquisirà al momento dell'iscrizione l'autorizzazione del genitore/tutore.

Art 30

Gli insegnanti nel caso di separazioni giudiziarie che prevedano la limitazione della responsabilità genitoriale a uno dei due genitori, segnalate dal Dirigente, devono affidare il ragazzo esclusivamente al genitore a cui è stata assegnata la legittima responsabilità.

Art 31

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite di istruzione ecc.) che sono state approvate dai Consigli e dalle assemblee di classe

Art 32

Agli alunni non è consentito accedere autonomamente alla sala professori o alle aree dedicate agli insegnanti.

Art. 33

Gli alunni devono trovarsi a scuola puntualmente cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Entreranno nell'edificio scolastico, raggiungendo autonomamente la propria aula.

Art. 34

Gli insegnanti vigileranno l'uscita degli alunni

Art. 35

Biciclette e monopattini dovranno essere portati a mano dai cancelli della scuola fino al posteggio loro riservato se presente. Non è consentito portarli nell'atrio della scuola.

4. SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 36

In caso di mancato rispetto delle norme sull'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici si prevede:

- In caso di infrazione: ritiro del cellulare o del dispositivo e nota sul registro
 - In caso di reiterata infrazione: oltre al ritiro del dispositivo, il Dirigente Scolastico aprirà il provvedimento di sospensione dello/la studente/studentessa dalle attività didattiche con obbligo di frequenza. Il dispositivo verrà restituito al genitore/tutore
- In caso di rifiuto di consegna a seguito del mancato rispetto del presente regolamento è prevista la sospensione

Art 37

In riferimento al D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 i comportamenti che configurano **mancanze disciplinari** sono i seguenti:

- disturbare ripetutamente la lezione parlando a sproposito o alzandosi dal banco senza permesso
- lanciare oggetti
- uscire dall'aula senza autorizzazione
- non rientrare immediatamente in classe al termine dell'intervallo, negli spostamenti tra classi o laboratori o nelle uscite ai servizi igienici
- ripetuti ritardi non giustificati
- mancanze di rispetto verso gli insegnanti, i collaboratori scolastici e il Dirigente
- atteggiamenti razzisti e/o di discriminazione sessuale, politica o religiosa
- mancanze di rispetto verso i compagni
- mancanza di rispetto verso l'ambiente, l'arredo e gli strumenti scolastici
- mancanza di rispetto verso il lavoro dei collaboratori scolastici
- atteggiamenti aggressivi verso i compagni o gli adulti
- aggressioni fisiche
- minacce
- atti di bullismo
- atti pericolosi per la sicurezza della scuola o dei compagni
- utilizzo improprio e non autorizzato delle nuove tecnologie della comunicazione (cellulari, I pod; PC ecc)
- assenze non giustificate
- falsificare la firma dei genitori o degli insegnanti o alterare il contenuto delle comunicazioni scuola famiglia
- portare a scuola sigarette, accendini, sostanze stupefacenti o oggetti pericolosi
- fumare

Art 38

Qualora gli alunni manchino in qualche misura ai propri doveri, il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato i seguenti tipi di **sanzioni disciplinari** che si ispirano al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249).

Essi saranno presi in considerazione ispirandosi al principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

- ammonizione verbale da parte del docente in classe
- nota informativa scritta registro elettronico dello/la studente/studentessa con richiesta in caso di studenti minorenni, di firma per presa visione da parte dei genitori con eventuale colloquio da parte del docente o di più docenti o del coordinatore con i genitori
- nota di demerito sul registro di classe elettronico, con richiesta di firma per i minorenni per presa visione da parte dei genitori con eventuale colloquio da parte del docente o di più docenti o del coordinatore con i genitori. Competente della sanzione l'insegnante di classe.
- ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori per un colloquio
- sospensione con obbligo di frequenza e eventualmente attività socialmente utili deliberate dal Consiglio di classe in forma allargata. Competente della sanzione il Dirigente scolastico su proposta del Consiglio di classe o dell'insegnante del corso. Modalità decreto del Dirigente scolastico
- sospensione da uno a quindici giorni dalle lezioni o da qualche attività particolare: essa deve essere preceduta da:
 - contestazione dell'addebito, con motivazioni della sanzione comminata;
 - contraddittorio;

e deve essere presa in considerazione solo quando, esperito ogni altro tentativo, il comportamento dello/la studente/studentessa continua ad essere (o è stato in forma grave) di danno alla propria vita scolastica e a quella degli altri compagni. Competente della sanzione il Dirigente scolastico su deliberazione del Consiglio di classe allargato o su proposta dell'insegnante del corso. Le sanzioni comminate tengono conto della situazione personale dello studente. Modalità contestazione di addebito e al termine del procedimento decreto del Dirigente scolastico. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art 39

Le sanzioni o i provvedimenti che comportino l'**allontanamento dalla Comunità scolastica superiore ai quindici giorni** e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo sono adottate dal Consiglio d'Istituto. Modalità contestazione di addebito e al termine del procedimento decreto del Dirigente scolastico. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui” non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità

durante l'anno scolastico". La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art 40

In casi gravi e urgenti riferiti a rischio per l'incolumità, il Dirigente scolastico può disporre direttamente la sanzione dell'allontanamento dalla scuola senza preventivo Consiglio di classe. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Nei casi reiterati gravi in cui non è a rischio l'incolumità il Dirigente convoca un Consiglio di classe straordinario e procede direttamente a erogare la sanzione disciplinare per garantire la tempestività dell'azione educativa.

Art 41

Per le mancanze per le quali sono previste sanzioni da parte del DS o di un organo collegiale, la **procedura** va avviata con la preliminare contestazione degli addebiti fatta in forma scritta su proposta del coordinatore di classe e sottoscritta dal Dirigente con l'invito agli interessati a presentare giustificazioni per iscritto, nei termini indicati. Successivamente:

- Il Consiglio di classe, regolarmente convocato, prenderà visione della contestazione di addebito, della giustificazione e delibererà in merito
- Il procedimento di erogazione delle sanzioni si conclude entro 30 giorni.
- Le sanzioni disciplinari devono essere inserite nel fascicolo personale dello studente.

Art 42

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'organo di garanzia interno alla scuola composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un insegnante e da due genitori eletti dal Consiglio d'Istituto

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un insegnante e da due studenti eletti dal Consiglio d'Istituto. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (art. 5, co. 1); la nota ministeriale del 2008, precisa anche che, qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.

Art 43

L'Organo di Garanzia viene eletto dal Consiglio d'Istituto prevedendo di diritto il Dirigente scolastico o suo delegato, da un insegnante proposto dal Collegio docenti e da due studenti eletti dal Consiglio d'Istituto. Alla decadenza o in caso di incompatibilità subentrano 2 membri supplenti eletti tra le componenti degli insegnanti e degli studenti. Non è necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri.

Art 44

L'organismo di garanzia interno alla scuola decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'istituto in merito all'applicazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 249/1998 ss.mm.ii. (art. 5, co. 2).

Art 45

Se si verificassero deliberate trasgressioni e/o danneggiamenti a persone e cose, si potrà giungere subito ad una sanzione grave. In caso di gravità il Dirigente Scolastico potrà prevedere l'allontanamento chiedendo ai genitori di accompagnare a casa il figlio anticipatamente alla fine delle lezioni

I Consigli di classe possono studiare forme e modalità diversificate per il provvedimento disciplinare di sospensione essendo la sanzione ispirata al principio della riparazione del danno.